

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 276 del 02/04/2021

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510.14.00504210,
STIPULATA DALLA EX AZIENDA OSPEDALIERA DI BUSTO ARSIZIO CON LA
COMPAGNIA ASSIMOCO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI A FRANCHIGIE
CONTRATTUALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato che per il periodo 30.09.2008 – 30.06.2010 era operante per la ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio una copertura dei rischi derivanti da R.C. verso

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

terzi con la Compagnia di Assicurazioni Assimoco S.p.A. di Segrate, giusta polizza n.510.14.00504210;

Dato atto che alla pagina 7 della citata polizza, paragrafo “Franchigia”, era prevista una franchigia di importo massimo pari ad euro 32.500,00 applicabile ad ogni e ciascun sinistro derivante da Responsabilità Professionale Sanitaria (medical malpractice);

Preso atto che la Compagnia Assimoco ha provveduto a definire in data 20.05.2020 il sinistro n.510/09/01125, relativo al risarcimento dei danni patiti dal Sig. A.J., in esito alle prestazioni sanitarie rese in data 16.12.2003 presso la S.C. di Neurologia del P.O. di Busto Arsizio, con la liquidazione dell’importo complessivo di € 500.000,00, con franchigia di € 32.500,00 a carico dell’Ente;

Atteso che con le note prot. n.26482/20 del 12.06.2020 e n.42472/20 del 7.10.2020 la citata Compagnia Assimoco ha chiesto il rimborso della franchigia contrattuale del suddetto sinistro liquidato, per un importo complessivo pari ad € 32.500,00;

Valutata la documentazione trasmessa relativa alla liquidazione del sinistro interessato al rimborso richiesto, esaminato in sede di Comitato Valutazione Sinistri – organismo deputato all’analisi esperta delle singole controversie in materia sanitaria;

Preso atto del nulla osta al pagamento di quanto richiesto dalla compagnia Assimoco a titolo di rimborso franchigie, espresso da Marsh SpA – attuale broker aziendale con comunicazione pervenuta in data 26/02/2021, acquisita agli atti;

Atteso che la S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni ha verificato, con il supporto del broker, che ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione” il diritto derivante dai contratti di assicurazione non è prescritto, in quanto non sono decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, cioè il pagamento al terzo;

Vista la proposta n.260/2021 del Direttore ad interim della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere al pagamento a favore della Compagnia Assimoco di Segrate dell’importo di Euro 32.500,00 a titolo di rimborso della franchigia contrattuale relativa al sinistro di cui sopra, giusta documentazione agli atti;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.260/2021 del Direttore ad interim della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni riportate in premessa che qui si approvano, di procedere al pagamento a favore della Compagnia di Assicurazioni Assimoco di Segrate, dell'importo complessivo di € 32.500,00 a titolo di rimborso della franchigia contrattuale relativa al sinistro n.510/09/01125 di competenza della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, così come richiesto dalla stessa Compagnia con note prot. n.26482/20 del 12.06.2020 e n.42472/20 del 7.10.2020;

2° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 32.500,00 (IVA compresa) al conto 202210050 "Fondo accantonamenti per franchigie su sinistri" del Bilancio 2021;

3° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza ai sensi dell'art. 53 R. D. del 12.07.1934 n.124;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente